

CONTENUTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO O DELL'ISTANZA CONGIUNTA IN CORSO DI CAUSA

Oltre ai consueti requisiti di un atto introduttivo in materia di famiglia (ivi compresi quelli derivanti dal precedente protocollo siglato fra Ordine e Tribunale) **al fine di garantire il valido e efficace trasferimento immobiliare voluto dalle parti**, il ricorso introduttivo o l'istanza congiunta delle parti formulata in corso di causa dovranno contenere:

- A) **I dati anagrafici completi delle parti** (non dimenticare codice fiscale e residenza anagrafica); **il regime patrimoniale dei coniugi**;
- B) la chiara e inequivoca **manifestazione di volontà ex art. 1376 c. c. di procedere al trasferimento** e la conseguente **accettazione**;
- C) i dati dell'**atto di provenienza** dell'immobile (notaio, data dell'atto ed estremi della trascrizione);
- D) **il diritto reale che viene trasferito** e la quota;
- E) **l'identificazione catastale degli immobili** più dettagliata possibile, con specificazione anche della natura o categoria e della rendita catastale. Per gli immobili in corso di costruzione e non denunciati al Catasto Fabbricati, citare i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono;
- F) i dati e la descrizione dell'eventuale **ipoteca** e/o di altro peso, se conosciuti;
- G) l'eventuale **rinuncia** all'iscrizione di **ipoteca legale** e gli eventuali specifici accordi in merito, con contestuale esonero di responsabilità del competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
- H) **l'attestazione** che sono state allegate all'atto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dalle parti (con espressa indicazione che le stesse devono considerarsi parte integrante del ricorso o dell'istanza congiunta), relative:
  - a) alla c.d. **conformità urbanistica** di cui all'art. 3, lett. R) del Protocollo;
  - b) al **rendimento energetico** nell'edilizia (d.lgs. n. 192/2005, attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa) di cui dall'art. 3, lett. S) del Protocollo;
  - c) alla c.d. **conformità catastale oggettiva** di cui all'art. 3, lett. T del Protocollo;
  - d) alla c.d. **conformità catastale soggettiva** di cui all'art. 3, lett. U) del Protocollo;
- I) **la dichiarazione di valore dell'immobile** ceduto, attribuito a sensi dell'art.1 co.497 della **legge n. 266/2005** (legge finanziaria 2006) e successive modifiche;
- J) la dichiarazione delle parti che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e che, pertanto, chiedono l'applicazione dei **benefici fiscali conseguenti**;
- K) nel caso di alloggio ricadente nel regime di **edilizia agevolata e/o convenzionata**, la dichiarazione che l'accordo contemplerà le eventuali autorizzazioni previste dalla convenzione o dalla delibera di ammissione al contributo pubblico e -se prevista- il richiamo alla certificazione rilasciata dal Comune in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al cessionario e in ordine al prezzo massimo di cessione;

- L) nel caso di immobile ricadente nel regime dei beni soggetti al **vincolo di cui al d.lgs. 42/2004**:
- a) il richiamo alla relativa disciplina, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 59 e ss;
  - b) la specificazione che il trasferimento o la costituzione di diritto reale è subordinato alla condizione sospensiva di legge;
  - c) l'impegno reciproco delle parti alla prescritta denuncia di trasferimento;
  - d) la disciplina, con apposita clausola, degli effetti, per le parti, dell'eventuale esercizio o del mancato esercizio della prelazione. Sono fatti salvi i successivi incombeni di cui all'art. 12 del Protocollo.